

PARTE I

Determinazione delle ore lavoro per realizzare la condizione di principalità di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a) della l.r. 30/2003

1. PREMESSA

L'imprenditore agricolo che sceglie la condizione di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a) della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana) per realizzare la principalità può determinare le ore lavoro occorrenti per l'attività agricola e per le attività agrituristiche con il metodo standard di seguito illustrato o attraverso una documentata dimostrazione. Le tabelle sotto riportate hanno validità esclusiva per la dimostrazione della principalità prevista dalla l.r. 30/2003 e pertanto non utilizzabili per altri fini.

L'imprenditore agricolo che determina le ore lavoro con una documentata dimostrazione deve quantificare le ore effettive che prevede di impiegare, per il triennio successivo, nell'attività agricole e nell'attività agrituristiche, assicurandosi che ogni anno sussista la principalità dell'attività agricola.

2. METODO STANDARD PER LA DETERMINAZIONE DELLE ORE LAVORO NECESSARIE ALL'ATTIVITÀ AGRICOLA

L'imprenditore agricolo che sceglie di determinare le ore lavoro necessarie per l'attività agricola con il metodo standard applica le tabelle A, B e C, dove sono indicate le ore lavoro massime teoricamente determinate per le principali colture ed allevamenti e dichiara nella relazione di cui all'articolo 7 della legge:

- 1) le caratteristiche produttive dell'azienda;
- 2) che l'azienda è condotta secondo i criteri di ordinaria conduzione agricola;
- 3) che l'azienda è condotta secondo gli eventuali disciplinari di produzione a cui è assoggettata;
- 4) se procede alla trasformazione e/o alla commercializzazione dei prodotti aziendali e in che misura.

Le province possono apportare, con riferimento al proprio territorio, variazioni in aumento, fino al 30 per cento, rispetto ai valori delle tabelle A, B e C.

Le province possono prevedere, con riferimento al proprio territorio, colture ed allevamenti non previste dal presente allegato e attribuire agli stessi specifici valori.

Tabella A - Coltivazione ore standard/ettaro/anno

Prodotto ¹	Coltivazione ² (ore/ha/anno)	Trasformazione ³ (ore/ha/anno)	Commercializzazione ⁴ (ore/ha/anno)
Cereali, oleaginose, favino (escluso mais)	25	+10%	+20%
Foraggiere ed erba	70	+10%	+20%
Frutta	450	+20%	+20%
Mais e riso, barbabietole	70	+10%	+20%
Ortaggi	600	+20%	+20%
Prati-pascolo, pascolo	15	0	+10%
Ulivi	350	+10%	+20%
Vite	500	+20%	+20%
Florovivaismo	2100	+20%	+20%

Tabella B - Silvicultura - ore standard/ettaro/anno

Tipologia	Coltivazione/taglio (ore/ha/anno)	Commercializzazione ⁵ (ore/ha/anno)
Impianto coltivazione -Arboricoltura da legno	300	0
Taglio Bosco d'alto fusto	150 ⁶	+20%
Taglio Bosco ceduo	110 ⁷	+20%
Coltivazione Castagneto da frutto	150	+20%
Cura e manutenzione delle superfici boscate	10	0

¹ Se un ettaro è a coltura promiscua si considerano le ore impiegate nella coltura prevalente. Per le colture ortive ripetute nello stesso anno sulla stessa superficie le ore sono raddoppiate. Per le colture in serra le ore sono da incrementare del 30%.

² Nei casi in cui il fondo aziendale risulti avere una pendenza media ponderata superiore all'8 per cento le ore previste per le coltivazioni sono incrementate del 10 per cento. La media ponderata deve essere documentata a cura e spese dell'imprenditore richiedente.

³ I valori attribuiti alla trasformazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di procedere alla trasformazione di almeno il 50 per cento della quantità prodotta.

⁴ I valori attribuiti alla commercializzazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di commercializzare almeno il 50 per cento della quantità prodotta.

⁵ I valori attribuiti alla commercializzazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di commercializzare almeno il 50 per cento della legna tagliata ovvero del frutto di castagno raccolto.

⁶ Si considerano le superfici che sono annualmente sottoposte a taglio.

⁷ Si considerano le superfici che sono annualmente sottoposte a taglio.

Tabella C1 - Zootecnia - ore standard/capo/anno

Allevamento ⁸	Allevamento (ore/capo/anno)	Trasformazione prodotto ⁹ (ore/capo/anno)	Commercializzazione prodotto ¹⁰ (ore/capo/anno)
Bovini ed equini da carne	40	+10%	+20%
Bovini da latte	60	+ 20%	+20%
Equini da trekking e da lavoro	50	0	0
Ovini caprini	12	+ 10%	+20%
Suini	20	+ 10%	+20%
Bassa corte ¹¹	1,50	+ 10%	+10%

Per allevamenti di selvaggina da penna e di leporidi si applica la tabella degli avicunicoli. Per gli allevamenti di ungulati si applica la tabella dei suini. Per gli allevamenti di struzzi si applica la tabella degli ovicaprini equiparando 2 struzzi ad un capo di ovicaprini

Tabella C2 - Zootecnia - Tabella ore standard/arnia/anno

Allevamento	fino a 50 arnie (ore/arnia/anno)	da 51 a 200 arnie (ore/arnia/anno)	oltre 200 arnie (ore/arnia/anno)	Trasformazione (ore/arnia/anno)	Commercializzazione prodotto ¹² (ore/arnia/anno)
Api	10	9	8	20%	+20%

2.1 DISPOSIZIONI GENERALI PER L'APPLICAZIONE DELLE TABELLE A, B e C

Per colture e allevamenti condotti secondo il metodo biologico o con tecniche di produzione integrata i valori indicati nelle tabelle A, B, e C sono incrementati rispettivamente del 20 per cento e del 10 per cento.

Per le aziende agricole il cui tempo lavoro per l'attività agricola risulti inferiore o uguale a 2.080 ore, i valori indicati indicate nelle tabelle A, B e C sono incrementate del 10 per cento al fine di considerare l'attività gestionale complessiva dell'azienda. Per le aziende agricole il cui tempo lavoro per l'attività agricola risulti superiore a 2.080 ore e inferiore o uguale a 4.160 ore, l'incremento è del 5 per cento.

Nel caso in cui l'attività agricola dell'azienda risulti al momento della presentazione della relazione agrituristica, esercitata in modo non conforme agli eventuali disciplinari di produzione o non condotta secondo i criteri di ordinaria conduzione agricola, i valori indicati nelle tabelle A, B e C sono, con riferimento alle produzioni non adeguatamente esercitate, ridotte da un minimo del 50 per cento a un massimo del 100 per cento.

Il comune chiede alla provincia o comunità montana parere in merito alla conduzione agricola per assumere le determinazioni del caso, anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione per attività agrituristiche, con riferimento a quanto previsto articolo 25, comma 3 della legge.

⁸ Nel caso di capi allevati in stalla (escluso brado o semibrado) i valori sono incrementati del 10 per cento per allevamenti in box e del 20 per cento per la stabulazione fissa.

⁹ I valori attribuiti alla trasformazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di procedere alla trasformazione di almeno il 50 per cento della quantità prodotta.

¹⁰ I valori attribuiti alla commercializzazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di commercializzare almeno il 50 per cento della quantità prodotta.

¹¹ I valori attribuiti agli allevamenti di bassa corte si applicano solo ad allevamenti con un numero di capi superiore a 50 unità.

¹² I valori attribuiti alla commercializzazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di commercializzare almeno il 50 per cento della quantità prodotta.

3. METODO STANDARD PER LA DETERMINAZIONE DELLE ORE LAVORO NECESSARIE ALLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE

L'imprenditore agricolo che sceglie di determinare le ore lavoro necessarie alle attività agrituristiche con il metodo standard applica la tabella D dove sono indicate le ore lavoro forfettarie per le attività agrituristiche.

Per l'applicazione dei dati di cui alla tabella D si considerano i posti e il periodo di apertura autorizzati, a prescindere da quanto effettivamente svolto.

Tabella D - Tipologia attività - ore standard/posto/anno

Tipologia attività agrituristiche	Ore lavoro/anno ¹³
Agriturismo: solo ospitalità in camere e unità abitative	80 / posto letto
Agriturismo: ospitalità in camere e unità abitative con colazione	95 / posto letto
Agriturismo: ospitalità in camere e unità abitative con mezza pensione	120 / posto letto
Agriturismo: ospitalità in camere e unità abitative con pensione completa	135 / posto letto
Agriturismo: solo ristorazione	25 / posto tavola / pasto ¹⁴
Agricampeggio	8 / ospite
Agriturismo: attività didattiche, etc. (art.14 l.r. 30/2003)	4 ore / giorno / attività ¹⁵
Agriturismo: attività didattiche, etc. (art.14 l.r. 30/2003) con ristorazione	6 ore / giorno / attività ¹⁶
Agriturismo: eventi promozionali (art.16 l.r. 30/2003)	25 / giorno-evento ¹⁷
Agriturismo: degustazione	3 ore / giorno / degustazione ¹⁸

4. CONDIZIONI DI AGEVOLAZIONE PER L'APPLICAZIONE DELLA PRINCIPALITÀ DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA ALLE AZIENDE DI CUI ALL'ARTICOLO 26, COMMA 2 DELLA L.R. 30/2003

Nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dall'articolo 26, comma 2 della legge, l'imprenditore agricolo per la determinazione della principalità dell'attività agricola può applicare la seguente tabella E:

¹³ Le attività sono considerate con durata annuale. Nel caso di autorizzazione di durata inferiore all'anno si deve ridurre proporzionalmente le ore lavoro necessarie per la conduzione delle attività agrituristiche.

¹⁴ Si deve far riferimento a ogni singolo posto tavola autorizzato per ogni singolo pasto. Nel caso di autorizzazione per la somministrazione di due pasti al giorno (pranzo e cena) le ore lavoro indicate devono essere raddoppiate.

¹⁵ Per determinare le ore lavoro standard riferite all'attività didattiche, ricreative etc., si prescinde dal numero dei partecipanti e si calcola sui giorni di durata del corso, indipendentemente dalle ore effettivamente svolte.

¹⁶ Nel caso di corsi durante i quali è prevista la somministrazione pasti si devono sommare, alle ore previste per l'organizzazione del corso, le ore necessarie per la preparazione e somministrazione pasti fissate forfettariamente per ogni giorno del corso.

¹⁷ Per determinare le ore lavoro standard riferite agli eventi promozionali, si prescinde dal numero dei partecipanti e si moltiplica per il numero degli eventi.

¹⁸ L'attività di degustazione è considerata forfettariamente per ogni giorno di iniziativa di degustazione.

Tabella E - Agevolazioni di cui al comma 2 dell'articolo 26 della legge

Tipologia ¹⁹	Ore lavoro ²⁰ /unità ²¹ /anno
aziende agricole autorizzate per attività agrituristiche fino a 8 posti letto	- 20% rispetto ai valori di cui alla tabella D o delle ore previste in caso di documentata dimostrazione.
aziende agricole autorizzate per attività agrituristiche da 9 a 15 posti letto	- 5% rispetto ai valori di cui alla tabella D o delle ore previste in caso di documentata dimostrazione.
aziende agricole autorizzate per attività agrituristiche con prevalente superficie boscata	- 5% rispetto ai valori di cui alla tabella D o delle ore previste in caso di documentata dimostrazione.
aziende agricole autorizzate per attività agrituristiche situate in zona montana (1.991/52)	- 20% rispetto ai valori di cui alla tabella D o delle ore previste in caso di documentata dimostrazione.

PARTE II

Determinazione della produzione lorda vendibile agricola e delle entrate dell'attività agrituristica per realizzare la condizione di principalità di cui all'articolo 6, comma 3, lettera b) della l.r. 30/2003

1. PREMESSA

L'imprenditore agricolo che sceglie la condizione di cui all'articolo 6, comma 3, lettera b) della legge per realizzare la principalità può determinare la produzione lorda vendibile agricola annua (PLV) con il metodo standard, di seguito illustrato o attraverso una documentata dimostrazione. Le tabelle sotto riportate hanno validità esclusiva per la determinazione della principalità prevista dalla l.r. 30/2003 e pertanto non utilizzabili per altri fini.

L'imprenditore agricolo che sceglie di determinare la PLV con una documentata dimostrazione deve quantificare la PLV agricola che prevede, compresi gli aiuti di mercato e di integrazione al reddito, e le entrate dell'attività agrituristica, determinate in base ai prezzi che si prevede di applicare al netto dell'eventuale intermediazione dell'agenzia e al grado di utilizzo delle strutture, provvedendo di anno in anno a verificare la sussistenza della principalità dell'attività agricola con riferimento alle effettive rese e gli effettivi incassi derivanti dall'attività agrituristica.

2. METODO STANDARD PER LA DETERMINAZIONE DELLA PLV AGRICOLA

L'imprenditore agricolo che sceglie di determinare la PLV agricola con il metodo standard applica le tabelle A, B e C, dove è indicata la PLV per le principali colture e allevamenti e dichiara nella relazione di cui all'articolo 7 della legge:

- 1) le caratteristiche produttive dell'azienda;
- 2) che l'azienda è condotta secondo i criteri di ordinaria attività agricola;
- 3) che l'azienda è condotta secondo gli eventuali disciplinari di produzione a cui è assoggettata;
- 4) se procede alla trasformazione e/o alla commercializzazione dei prodotti aziendali e in che misura.

Le province possono apportare, con riferimento al proprio territorio, variazioni in aumento fino al 30 per cento rispetto ai valori di cui alle tabelle A, B e C.

¹⁹ Le aziende sono suddivise per limiti di ricettività e per particolari conduzioni produttive o localizzative.

²⁰ Le ore lavoro possono essere determinate sia tramite l'applicazione del metodo standard, sia attraverso una documentata dimostrazione.

²¹ Per unità si intendono le voci di cui alla tabella "D".

Le province possono prevedere, con riferimento al proprio territorio, colture e allevamenti non previsti dal presente allegato e attribuire agli stessi specifici valori.

I valori della PLV agricola calcolati con il metodo standard devono essere confrontati con le entrate presunte derivanti dall'attività agrituristica, entrate che si ottengono moltiplicando il prezzo medio applicato dall'azienda per il numero di posti letto autorizzati abbattuti del 50 per cento, per il numero dei giorni di apertura della struttura, abbattuti del 50 per cento.

Tabella A - Coltivazione - PLV standard/ettaro/anno

Prodotto ²²	Coltivazione (€/ha/anno)	Trasformazione ²³ (€/ha/anno)	Commercializzazione del prodotto trasformato ²⁴ (€/ha/anno)
Cereali	650	+5%	+20%
Frutta	7.500	+10%	+25%
Mais	1.800	+5%	+10%
Oleaginose	350	+5%	+20%
Ortaggi	4.000	+10%	+25%
Prato	300	0	+10%
Ulivi	2.800	+15%	+20%
Ulivi (olio a denominazione di origine)	2.800	+15%	+30%
Vite (vino a denominazione di origine)	7.500	+20%	+50%
Vite (vino da tavola)	5.000	+20%	+30%

Tabella B - Silvicoltura - PLV standard/ettaro/anno

Tipologia	Coltivazione/taglio (€/ha/anno)	Commercializzazione ²⁵ (€/ha/anno)
Coltivazione Arboricoltura da legno	2.200	+20%
Bosco ad alto fusto	1.000 ²⁶	+10%
Bosco ceduo	500 ²⁷	+10%
Coltivazione Castagneto da frutto	2.200	+20%

²² Se un ettaro è a coltura promiscua si considera la PLV relativa alla coltura prevalente. Nel caso in cui sono praticate coltivazioni ripetute, si deve considerare il valore derivante dalla somma delle coltivazioni praticate.

²³ I valori attribuiti alla trasformazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di procedere alla trasformazione di almeno il 50 per cento della quantità prodotta.

²⁴ I valori attribuiti alla commercializzazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di commercializzare almeno il 50 per cento della quantità prodotta.

²⁵ I valori attribuiti alla commercializzazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di commercializzare almeno il 50 per cento della legna tagliata ovvero del frutto di castagno raccolto.

²⁶ Si considerano le superfici che sono annualmente sottoposte a taglio e manutenzione.

²⁷ Si considerano le superfici che sono annualmente sottoposte a taglio e manutenzione.

Tabella C1 - Zootecnia - PLV standard/capo/anno

Allevamento	fino a 10 capo (€/capo/anno)	da 10 a 50 capo (€/capo/anno)	oltre 50 capo (€/capo/anno)	Trasformazione prodotto ²⁸ (€/capo/anno)	Commercializzazione prodotto ²⁹ (€/capo/anno)
Bovini da latte	2.000	2.300	2.700	+10%	+20%
Bovini da carne	1.600	1.800	2.000	+ 5%	+10%
Equini da carne	500	600	600	+ 5%	+10%
Equini da trekking	600	600	600	0	0
Ovini caprini	150	170	200	+10%	+20%
Suini	200	180	180	+ 5%	+20%
Bassa corte ³⁰	0	0	3	+ 5%	+10%

Tabella C2 - Zootecnia - PLV standard/arnia/anno

Allevamento	Allevamento (€/arnia/anno)	Trasformazione (€/arnia/anno)	Commercializzazione prodotto ³¹ (€/arnia/anno)
Api	100	+5%	+30%

2.1 DISPOSIZIONI GENERALI PER L'APPLICAZIONE DELLE TABELLE A, B e C

Per colture e allevamenti condotti secondo il metodo biologico o con tecniche di produzione integrata i valori indicati nelle tabelle A,B e C sono incrementati rispettivamente del 20 per cento e del 10 per cento.

Nel caso in cui l'attività agricola dell'azienda risulti al momento della presentazione della relazione agrituristica, esercitata in modo non conforme agli eventuali disciplinari di produzione o non condotta secondo i criteri di ordinaria conduzione agricola, i valori indicati nelle tabelle A, B e C sono, con riferimento alle produzioni non adeguatamente esercitate, ridotte da un minimo del 50 per cento a un massimo del 100 per cento.

Il comune chiede alla provincia o comunità montana parere in merito alla conduzione agricola per assumere le determinazioni del caso, anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione per attività agrituristiche, con riferimento a quanto previsto articolo 25, comma 3 della legge.

3. CONDIZIONI DI AGEVOLAZIONE PER L'APPLICAZIONE DELLA PRINCIPALITÀ DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA ALLE AZIENDE DI CUI ALL'ARTICOLO 26 COMMA 2 DELLA L.R. 30/2003

Nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dell'articolo 26, comma 2 della legge, l'imprenditore agricolo per la determinazione della principalità dell'attività agricola può applicare la seguente tabella D:

²⁸ I valori attribuiti alla trasformazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di procedere alla trasformazione di almeno il 50 per cento della quantità prodotta.

²⁹ I valori attribuiti alla commercializzazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di commercializzare almeno il 50 per cento della quantità prodotta.

³⁰ I valori attribuiti agli allevamenti di bassa corte si applicano solo ad allevamenti con un numero di capi superiore a 50 unità.

³¹ I valori attribuiti alla commercializzazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di commercializzare almeno il 50 per cento della quantità prodotta.

Tabella D - Agevolazioni di cui all'articolo 26, comma 2 della legge

Tipologia ³²	PLV agricola ³³ /posto letto ³⁴ /anno ³⁵
aziende agricole autorizzate per attività agrituristiche fino a 8 posti letto	1.000,00 Euro
aziende agricole autorizzate per attività agrituristiche da 9 a 15 posti letto	2.000,00 Euro
aziende agricole autorizzate per attività agrituristiche con prevalente superficie boscata	3.000,00 Euro
aziende agricole autorizzate per attività agrituristiche situate in zona montana (l. 991/52)	1.500,00 Euro

La principalità è dimostrata quando, applicando all'azienda i valori previsti dalle tabelle A, B, C, si raggiunge l'importo fissato dalla tabella D.

PARTE III

Determinazione delle spese correnti e d'investimento e quote minime e massime delle spese per realizzare la principalità di cui all'articolo 6, comma 3, lettera c) della l.r. 30/2003

1. PREMESSA

L'imprenditore agricolo che sceglie la condizione di cui all'articolo 6 comma 3 lettera c) della legge per realizzare la principalità nella relazione deve impegnarsi a sostenere le spese nella misura minima in rapporto alla ricettività autorizzata secondo i valori indicati nella seguente tabella A, e nella misura massima in rapporto alle caratteristiche produttive dell'azienda secondo i valori indicati nella seguente tabella B.

L'impegno deve essere garantito, fino alla dimostrazione delle spese sostenute ovvero all'ultimazione degli interventi, con un atto di fideiussione a favore del comune che rilascia l'autorizzazione, per una cifra pari all'impegno assunto.

Lo svincolo della garanzia fideiussoria avviene a seguito di accertamento finale (verifica a consuntivo) sulle spese correnti e sulla corretta esecuzione degli interventi.

I documenti fiscali di riferimento sono costituiti da fatture di pagamento e da quietanze nonché da eventuali perizie esclusivamente per i lavori in economia, che devono essere valutati con riferimento al prezzario regionale.

2. SPESE D'INVESTIMENTO E SPESE CORRENTI PER L'ATTIVITÀ AGRICOLA

Le spese correnti ammesse sono le spese di certificazione e controllo relative ai processi di qualificazione delle produzioni e delle strutture aziendali. L'ammontare delle spese correnti deve essere al netto di eventuali contributi.

Le spese di investimento ammesse sono quelle necessarie alla realizzazione degli interventi elencati nel prezzario regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 954 del 1996, e successive modifiche, riconducibili alle attività agricole, con esclusione degli

³² Le aziende sono suddivise per limiti di ricettività e per particolari conduzioni produttive o localizzative.

³³ La PLV agricola può essere determinata sia tramite l'applicazione del metodo standard, sia mediante una documentata dimostrazione.

³⁴ Il posto letto è eventualmente comprensivo di 1^ colazione e di ristorazione

³⁵ L'attività agrituristica è considerata con durata annuale. Nel caso di autorizzazione di durata inferiore all'anno, si deve ridurre proporzionalmente la PLV agricola necessaria per posto letto.

interventi finalizzati all'attività agrituristica. L'ammontare delle spese di investimento deve essere al netto di eventuali contributi.

3. QUOTA MINIMA DELLE SPESE

La quota minima delle spese correnti e delle spese di investimenti in rapporto alla ricettività autorizzata, è indicata nella tabella A.

Tabella A - Entità minima ³⁶delle spese correnti e delle spese di investimento/ospite autorizzato/ anno

Tipologia attività agrituristica	Euro/anno ³⁷
Agriturismo: ospitalità in camere e unità abitative	6.000,00 / posto letto
Agriturismo: ristorazione	1.200,00 / posto tavola / pasto ³⁸
Agricampeggio	2.400,00 / ospite
Agriturismo: attività didattiche etc.. (art.14 lr 30/2003)	600,00 /giorno-corso ³⁹
Agriturismo: attività didattiche etc.. (art.14 lr 30/2003) con ristorazione	600,00 /giorno-corso + 2.600,00./giorno-corso ⁴⁰
Agriturismo: eventi promozionali (art.16 lr 30/2003)	2.000,00 /giorno-evento ⁴¹
Agriturismo: degustazione	3.000,00 ⁴²

4. QUOTA MASSIMA DELLE SPESE

La quota massima delle spese correnti e delle spese di investimenti in rapporto alle caratteristiche produttive dell'azienda, è indicata nella tabella B.

Tabella B - Entità massima di spese ammissibili/consistenza delle attività agricole aziendali/anno

Tipologia di attività	Euro /anno
Attività di coltivazione	25.000,00 /ettaro S.A.U.
Attività di silvicoltura	10.000,00 / ettaro
Attività di allevamento: bovini ed equini	500,00 / capo
Attività di allevamento: ovini, caprini, suini	200,00 / capo
Attività di allevamento: bassa corte	300,00 / 50 capi ⁴³

³⁶ Nel caso in cui il totale delle spese sia superiore al minimo indicato nella tabella A, l'imprenditore può indicare un piano di ammortamento su più anni di esercizio come di seguito specificato:

- per spese inferiori a 60.000,00 di euro su massimo tre anni di attività;
- per spese superiori a 60.000,00 di euro su massimo cinque anni di attività.

L'entità degli ammortamenti annui è finalizzata alla dimostrazione della principalità dell'attività agricola.

³⁷ Le attività sono considerate con durata annuale. Nel caso di autorizzazione di durata inferiore all'anno si riduce proporzionalmente l'entità delle spese necessarie.

³⁸ Si deve far riferimento a ogni singolo posto tavola autorizzato per ogni singolo pasto. Nel caso di autorizzazione per la somministrazione di due pasti al giorno (pranzo e cena) l'entità delle spese necessarie devono essere raddoppiate.

³⁹ Per le attività didattiche, ricreative etc., si prescinde dal numero dei partecipanti e si moltiplica per i giorni di durata del corso.

⁴⁰ Per le attività didattiche, ricreative etc., con ristorazione, all'entità minima delle spese previste per l'organizzazione del corso, si somma l'entità minima delle spese necessarie per la preparazione e somministrazione pasti forfettariamente fissate per ogni giorno del corso

⁴¹ Per gli eventi promozionali, si prescinde dal numero dei partecipanti e si moltiplica per il numero degli eventi.

⁴² l'attività di degustazione è considerata forfettariamente, indipendentemente dal numero delle degustazioni organizzate

⁴³ I valori attribuiti agli allevamenti di bassa corte si applicano solo ad allevamenti con un numero di capi superiore a 50 unità in questo caso il valore indicato deve essere proporzionalmente aumentato.

5. CONDIZIONI DI AGEVOLAZIONE PER L'APPLICAZIONE DELLA PRINCIPALITÀ DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA ALLE AZIENDE DI CUI ALL'ARTICOLO 26 COMMA 2 DELLA L.R. 30/2003

Nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dall'articolo 26, comma 2 della legge, l'imprenditore per la determinazione della principalità dell'attività agricola, può applicare la seguente tabella C:

Tabella C - Agevolazioni di cui all'articolo 26, comma 2 della legge

Tipologia ⁴⁴	Entità minima delle spese correnti e delle spese di investimento /posto letto ⁴⁵ /anno
aziende agricole autorizzate per attività agrituristiche fino a 8 posti letto	- 20% rispetto ai valori di cui alla tabella A
aziende agricole autorizzate per attività agrituristiche da 9 a 15 posti letto	- 10% rispetto ai valori di cui alla tabella A
aziende agricole autorizzate per attività agrituristiche con prevalente superficie boscata	- 5% rispetto ai valori di cui alla tabella A
aziende agricole autorizzate per attività agrituristiche situate in zona montana (1.991/52)	- 25% rispetto ai valori di cui alla tabella A

PARTE IV

Contenuti della relazione e documenti che consentono di accertare il permanere della principalità dell'attività agricola

1. PREMESSA

I contenuti della relazione sull'attività agrituristica di cui all'articolo 7 della legge che documentano il criterio scelto per dimostrare la sussistenza della principalità dell'attività agricola sono sinteticamente illustrati nelle tabelle A, B e C.

Le tabelle sono distinte secondo le tre condizioni previsti dall'articolo 6, comma 3 della legge, che sono:

- 1) rapporto tra il tempo lavoro per le attività agricole e le ore necessarie per le attività agrituristiche;
- 2) rapporto tra la PLV agricola e le entrate derivante dall'attività di agriturismo;
- 3) entità minima e massima delle spese in rapporto alle attività agrituristiche ed in rapporto alle caratteristiche produttive dell'azienda agricola.

Ogni tabella è articolata distinguendo il caso generale dal caso previsto dall'articolo 26, comma 2, della legge.

Nelle tabelle A e B si distinguono i contenuti della relazione necessari nel caso in cui l'imprenditore dimostri la sussistenza della principalità seguendo il metodo standard o procedendo ad una documentata dimostrazione.

In ogni tabella sono indicati i documenti che consentono di accertare il permanere della principalità dell'attività agricola e che costituiscono l'oggetto essenziale dell'attività di controllo.

⁴⁴ Le aziende sono suddivise per limiti di ricettività e per particolari conduzioni produttive o localizzative.

⁴⁵ Il posto letto è eventualmente comprensivo di 1^ colazione e di ristorazione.

Tabella A - Rapporto tra il tempo lavoro per le attività di coltivazione, silvicoltura, allevamento ed il tempo lavoro per le attività agrituristiche.

Senza agevolazioni

Metodo	Elementi contenuti nella relazione agrituristiche		Oggetto essenziale dell'attività di controllo	
	agricoltura	agriturismo	agricoltura	agriturismo
	colonna A	colonna B	colonna C	colonna D
standard	Calcolo delle ore lavoro applicando i valori di cui all'allegato A - parte I - del presente regolamento, tabelle A, B e C.	Calcolo delle ore lavoro sulla base dei valori di cui all'allegato A - parte I - del presente regolamento, tabella D.	Rispetto dei limiti e caratteristiche di cui alla colonna "A"	Rispetto dei limiti di cui all'autorizzazione.
documentata dimostrazione	Calcolo delle ore lavoro facendo riferimento alle specifiche attività da svolgere.	Calcolo delle ore lavoro facendo riferimento alla specifica attività da svolgere ed al periodo di apertura.	Documenti previdenziali, assicurativi e fiscali di legge.	- Rispetto dei limiti di cui all'autorizzazione - Documenti previdenziali, assicurativi e fiscali di legge.

Con agevolazioni di cui all'articolo 26, comma 2 l.r. 30/2003

Metodo	Elementi contenuti nella relazione agrituristiche		Oggetto essenziale dell'attività di controllo	
	agricoltura	agriturismo	agricoltura	agriturismo
	colonna A	colonna B	colonna C	colonna D
standard	Calcolo delle ore lavoro applicando i valori di cui all'allegato A - parte I - del presente regolamento, tabelle A, B e C.	Calcolo delle ore lavoro per l'agriturismo applicando i valori di cui all'allegato A - parte I - del presente regolamento - tabella D con l'abbattimento previsto dalla tabella E.	Rispetto dei limiti e caratteristiche di cui alla colonna "A".	Rispetto dei limiti di cui all'autorizzazione.
documentata dimostrazione	Calcolo delle ore lavoro facendo riferimento alle specifiche attività da svolgere.	Calcolo delle ore lavoro per l'agriturismo facendo riferimento alle attività da svolgere e applicando l'abbattimento previsto all'allegato A - parte I - del presente regolamento, tabella E.	Documenti previdenziali, assicurativi e fiscali di legge.	- Rispetto dei limiti di cui all'autorizzazione. - Documenti previdenziali, assicurativi e fiscali di legge.

Tabella B - Rapporto tra la PLV e le entrate da attività agrituristiche ⁴⁶
Senza agevolazioni

Metodo	Elementi contenuti nella relazione agrituristicistica		Oggetto essenziale dell'attività di controllo	
	agricoltura	agriturismo	agricoltura	agriturismo
	colonna A	colonna B	colonna C	colonna D
standard	Calcolo della PLV agricola, applicando i valori di cui all'allegato A - parte II - del presente regolamento, tabelle A, B e C.	Previsione delle entrate derivanti dall'attività agrituristicistica.	Rispetto dei limiti e caratteristiche di cui alla colonna "A".	Rispetto dei limiti di cui all'autorizzazione
documentata dimostrazione	Calcolo della PLV agricola, sulla base delle medie degli anni precedenti.	Previsione delle entrate derivanti dall'attività agrituristicistica.	Documenti contabili e fiscali di legge.	- Rispetto dei limiti di cui all'autorizzazione - Documenti contabili e fiscali di legge.

Con agevolazioni di cui all'articolo 26 comma 2 l.r. 30/2003

Metodo	Elementi contenuti nella relazione agrituristicistica		Oggetto essenziale dell'attività di controllo	
	agricoltura	agriturismo	agricoltura	agriturismo
	colonna A	colonna B	colonna C	colonna D
standard	Calcolo della PLV agricola, applicando i valori di cui all'allegato A - parte II - del presente regolamento, tabella A, B e C.	Riferimento ai valori di PLV minimi fissati per posto letto nella tabella D dell'allegato A - parte II- del presente regolamento.	Rispetto dei limiti e caratteristiche di cui alla colonna "A"..	Rispetto dei limiti di cui all'autorizzazione.
documentata dimostrazione	Calcolo della PLV agricola, sulla base delle medie degli anni precedenti.	Riferimento ai valori di PLV minimi fissati per posto letto nella tabella D dell'allegato A - parte II- del presente regolamento.	Documenti contabili e fiscali di legge.	Rispetto dei limiti di cui all'autorizzazione.

⁴⁶ Ai valori di cui alla colonna A devono essere aggiunti gli aiuti di mercato e di integrazione al reddito.
 Ai valori di cui alla colonna B devono essere detratte le spese delle eventuali mediazioni delle agenzie.

Tabella C - Entità minima e massima delle spese correnti e di investimento in rapporto alle attività agrituristiche autorizzate ed alle caratteristiche produttive dell'azienda agricola⁴⁷.

Senza agevolazioni

Elementi contenuti nella relazione agrituristica		Oggetto essenziale dell'attività di controllo	
agricoltura	agriturismo	agricoltura	agriturismo
colonna A	colonna B	colonna C	colonna D
<ul style="list-style-type: none"> - Descrizione dell'attività di certificazione e controllo e degli interventi che si prevede di realizzare; - Determinazione delle spese correnti e di investimento secondo quanto specificato nell'allegato A - parte III- del presente regolamento finalizzata a dimostrare il rispetto dell'entità minima di spese necessarie in rapporto alle attività agrituristiche per le quali si chiede l'autorizzazione - Riferimenti alla garanzia fideiussoria; - Descrizione della consistenza delle attività aziendali finalizzate a dimostrare il rispetto dei massimali di cui all'allegato A - parte III - del presente regolamento, tabella B. 	<p>Riferimento ai valori di cui all'allegato A - parte III- tabella A del presente regolamento.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Documenti fiscali relativi alle spese; - Verifica dell'effettiva realizzazione dell'attività di certificazione e controllo e degli interventi. 	<p>Rispetto dei limiti di cui all'autorizzazione.</p>

Con agevolazione di cui all'articolo 26 comma 2 l.r. 30/2003

Elementi contenuti nella relazione agrituristica		Oggetto essenziale dell'attività di controllo	
agricoltura	agriturismo	agricoltura	agriturismo
colonna A	colonna B	colonna C	colonna D
<ul style="list-style-type: none"> - Descrizione dell'attività di certificazione e controllo e degli interventi che si prevede di realizzare; - Determinazione delle spese correnti e di investimento secondo quanto specificato nell'allegato A - parte III- del presente regolamento finalizzata a dimostrare il rispetto dell'entità minima di spese necessarie in rapporto alle attività agrituristiche per le quali si chiede l'autorizzazione; - Riferimenti alla garanzia fideiussoria; - Descrizione della consistenza delle attività aziendali finalizzate a dimostrare il rispetto dei massimali di cui all'allegato A - parte III - del presente regolamento, tabella B. 	<p>Riferimento ai valori di cui all'allegato A - parte III- tabella A del presente regolamento con l'abbattimento previsto dalla tabella C.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Documenti fiscali relativi alle spese; - Verifica dell'effettiva realizzazione dell'attività di certificazione controllo e degli interventi. 	<p>Rispetto dei limiti di cui all'autorizzazione.</p>

⁴⁷ All'ammontare delle spese di cui alla colonna A devono essere detratti eventuali aiuti di mercato e di integrazione al reddito.